

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta Consigliare.
Esteso e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fabrizio CECCATO
F.to Fabrizio Ceccato

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Laura TAMMARO
F.to Laura Tammaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'albo pretorio.

Asigliano Veneto, 04.07.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Laura TAMMARO
F.to Laura Tammaro

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Asigliano Veneto, li _____ 04.07.2012 _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Laura TAMMARO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

O La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa È' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

O La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", È' DIVENUTA ESECUTIVA

Asigliano Veneto, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI ASIGLIANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. **9** di registro deliberazione di Consiglio Comunale

Il giorno **VENTOTTO** del mese di **GIUGNO** dell'anno **DUEMILADODICI**.

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito in data 21.06.2012 - provvedimento n. **5/2012** - fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di I^ convocazione, sotto la presidenza del sig. Fabrizio CECCATO e l'assistenza del Segretario C.le Dott.ssa Laura TAMMARO.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	presente	assente giustific. ingiustific.		presente	assente giustific. ingiustific.
CECCATO Fabrizio	X		RIZZIERI Fabrizio	X	
ANGELI Elena		X	NARDELLI Leonzio	X	
PERSEGATO Fabio	X		MORIN Rosalino	X	
VEZZARO Severino	X		BRESSANELLO Enzo	X	
GIANESINI Juanita	X		GINATO Annalisa	X	
PRAVATO Lucio	X		ALCESTI Massimo	X	
GUGLIELMO Emiliana	X				

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

Pareri resi ai sensi articolo 49 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Responsabile Ufficio Ragioneria Rag. Vencato Dario	Favorevole per regolarità contabile Non dovuto
Responsabile del Servizio interessato Rag. Vencato Dario	Favorevole per regolarità tecnica F.to Vencato Dario

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

Ore: 19,50

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recanti disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e segnatamente l'istituzione e l'applicazione, a decorrere dall'anno 2014, dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, con cui viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

ATTESO che ai sensi del citato art. 13, comma 1, ultimo periodo del D.L. n. 201/2011 l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

PRESO ATTO che l'art. 14, comma 6 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per i nuovi tributi previsti da tale provvedimento;

EVIDENZIATO che ai sensi del sopra citato articolo 52, D.Lgs. n. 446/1997 il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, provvede a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il comma 15 del citato art. 13, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con Legge n. 214/2011, il quale prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO altresì il comma 12 *bis* del citato art. 13, D.L. n. 201/2011, introdotto con l'art. 4 del D.L. n. 16/2012 (c.d. Decreto fiscale), convertito con modificazioni con Legge n. 44/2012, ai sensi del quale entro il 30 settembre 2012 i Comuni, in deroga all'art. 172 c. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 ed all'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/1996, possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in oggetto;

RITENUTA l'opportunità e la necessità di adottare norme regolamentari per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

VISTA la proposta di Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - "IMU.", riportata nell'allegato che del presente atto deliberativo costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria recate dagli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011 n. 214 – norme da ultimo a loro volta modificate per effetto dell'art. 4 del D.L. n. 16/2012 (c.d. Decreto fiscale), convertito con modificazioni con Legge n. 44/2012 - ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 ("Statuto dei diritti del contribuente"), oltre al fatto che si intendono recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RITENUTA la suddetta proposta conforme ai principi legislativi vigenti;

UDITA la relazione illustrativa del Sindaco, il quale illustra in particolare, a seguito di richiesta di informazioni del Consigliere Morin, la disciplina relativa all'imposizione sugli immobili non agibili, dettata dalla legge e richiamata dall'art. 4 del testo regolamentare;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di sola regolarità tecnica *ex art.* 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 12 componenti del Consiglio presenti,

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **DI APPROVARE** il Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - "IMU.", composto di n. 9 articoli, di cui al testo allegato che del presente atto deliberativo costituisce parte integrante e sostanziale;

3. **DI DARE ATTO** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria in via sperimentale;

4. **DI DETERMINARE** le aliquote annualmente, con propria, successiva e apposita deliberazione;

5. **DI INVIARE** la presente deliberazione regolamentare, relativa alla disciplina e all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione unanime espressa dai n. 12 consiglieri presenti e votanti.

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 3 - ABITAZIONE POSSEDUTA DA CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata.

Art. 4 - FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone o per comprovate carenze igienico-sanitarie (mancanza di servizi igienici o di impianti igienico-sanitari). La condizione di fatiscenza sopravvenuta non deve essere superabile con interventi di manutenzione.

3. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

4. Nel caso in cui un fabbricato sia costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e risultino inagibili o inabitabili solo alcune unità immobiliari, le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili, e non all'intero edificio.

5. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione annuale.

Art. 5 - AREE DIVENUTE INEDIFICABILI

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree che siano divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali successivamente al pagamento dell'imposta.

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che non vi sia stata, o non vi sia in atto, alcuna utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;

b) che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

3. il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili, e comunque non oltre la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.

4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 6 - FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta, quali fabbricati, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o di utilizzo, se precedente, come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 504/92. Conseguentemente, la superficie di area fabbricabile da assoggettare all'imposta viene determinata rispetto alla superficie complessiva dell'area con lo stesso rapporto esistente fra volumetria della parte non ultimata e volumetria complessiva del fabbricato prevista dal progetto approvato.

Art. 7 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo art. 8.

2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di Imposta Municipale Propria.

Art. 8 - VERSAMENTI MINIMI

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.